

Codice A1817B

D.D. 24 febbraio 2023, n. 585

**Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per mantenimento nuovo pontile galleggiante e mantenimento pontile galleggiante esistente con occupazione mantellata a lago in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) interessante e antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 340/parte, 341/parte e 221/parte del Foglio 9. Istante: Ditta "La Rosa dei Venti".**



**ATTO DD 585/A1817B/2023**

**DEL 24/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per mantenimento nuovo pontile galleggiante e mantenimento pontile galleggiante esistente con occupazione mantellata a lago in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) interessante e antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 340/parte, 341/parte e 221/parte del Foglio 9.  
Istante: Ditta "La Rosa dei Venti".

In data 09/02/2023 con nota PEC protocollo n° 1164 (nostro protocollo di ricevimento n° 6047/A1817B in data 10/02/2023) la Ditta "La Rosa dei Venti", ha presentato, tramite la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per mantenimento nuovo pontile galleggiante e mantenimento pontile galleggiante esistente con occupazione mantellata a lago in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) interessante e antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 340/parte, 341/parte e 221/parte del Foglio 9.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici integrativi/sostitutivi pervenuti dal professionista a seguito della richieste di integrazioni con PEC n° 6897/A1817B del 15/02/2023 e del sopralluogo in data 23/02/2023, ricevuti con PEC n° 8686/A1817B in data 24/02/2023, firmati digitalmente dal Dott. Geol. V. Perazzoli, in base ai quali è previsto il mantenimento dell'occupazione in oggetto.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici presentati, il mantenimento dell'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

*determina*

che nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché alla Ditta “La Rosa dei Venti”, possa essere rilasciata l’autorizzazione per il mantenimento di un nuovo pontile galleggiante e il mantenimento del pontile galleggiante esistente con occupazione mantellata a lago in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) interessante e antistante le aree censite al N.C.T. mapp.li 340/parte, 341/parte e 221/parte del Foglio 9.

Le opere dovranno essere mantenute nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file integrativi/sostitutivi allegati all’istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
2. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente e tenendo anche in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno, le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondosso (tenendo in considerazioni intensità, direzione, etc. del vento) e delle imbarcazioni;
3. le catene di ancoraggio posizionate sulla mantellata dovranno essere indipendenti da questa e vincolate al substrato in modo tale da non indurre tensioni e sforzi sulla stessa per non creare fessure e lesioni alla mantellata che possano ripercuotersi sulla sua integrità funzionale (nel caso tali catene vincolate alla mantellata fossero solo di sicurezza e in caso di evento che sollecitasse la mantellata stessa, questa dovrà essere ripristinata nel minor tempo possibile);
4. i sistemi di ancoraggio dei pontili dovranno essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del Lago;
5. i pontili dovranno risultare conformi alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurati in modo che il loro ancoraggio non venga meno e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
6. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione

Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;

7. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità;
8. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
9. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

*Il funzionario estensore:*  
*Ing. F. Campagnoni*

**IL DIRIGENTE**

Firmato digitalmente da Mauro Spano'